



COLDIRETTI

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Protocollo:

137/AT

*Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico*

*Piazza Cavour, 5
20121 Milano*

Roma, 27 febbraio 2014

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione 36/2014/R/COM del 6 febbraio 2014, *Orientamenti finali dell'Autorità in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e il gas di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07*

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto, si trasmettono alcune osservazioni, specificatamente riferite al punto n.3, relativo alla revisione dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile che, per quanto si specificherà di seguito, non tiene in debita considerazione la specificità delle imprese agricole.

Preliminarmente, pare utile premettere che Coldiretti con un milione e mezzo di associati, che esercitano la propria attività prevalentemente sotto forma di impresa individuale, è la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo.

Tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Anagrafica Operatori da Voi istituita (Delibera GOP 35/08 del 23 giugno 2008), ci sono imprenditori agricoli che hanno realizzato, in connessione all'attività agricola, impianti a fonti rinnovabili.

Gli imprenditori agricoli, produttori di energia elettrica, sono in buona parte già esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'AEEG, tramite la Delibera 443/2012/A del 25 ottobre 2012 e, dunque, da tutti gli adempimenti relativi.

Un numero considerevole di impianti realizzati dai nostri associati ha una potenza compresa tra 100 kW e il MW e, solo marginalmente - attraverso la somma di potenze di più impianti - superiore al MW.

Ciò premesso, si osserva come il Testo Integrato Unbundling (TIU), all'articolo 35.2 stabilisca che "gli autoproduttori e gli esercenti la piccola generazione elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 25/09, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione n. 11/07, non sono tenuti al trasferimento dei dati ai sensi del comma 35.1, ma alla loro messa a disposizione su richiesta dell'Autorità".



Al riguardo, si rappresenta la necessità di adeguare le previsioni del TIU in modo da tenere in considerazione i differenti regimi contabili previsti dalla normativa vigente, in relazione alle specifiche tipologie di impresa.

In merito, si ritiene importante segnalare, infatti, che l'inquadramento contabile delle imprese agricole è caratterizzato da alcune peculiarità. In particolare, l'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nell'individuare gli obbligati alla tenuta delle scritture contabili propedeutiche per la redazione del bilancio di esercizio, riserva tale onere a carico dei soggetti che esercitano un'attività commerciale, non contemplando gli imprenditori agricoli.

Molti dei nostri associati, esercitando un'attività agricola sotto forma di impresa individuale, non sono, quindi, tenuti alla redazione della contabilità ordinaria e, conseguentemente, alla redazione dei conti annuali separati.

Pertanto, per adempiere al trasferimento dei dati, sulla base di quanto richiesto secondo il TIU, l'unica documentazione utile che le imprese agricole individuali sono tenute a predisporre in base alla normativa loro applicabile e di cui dispongono, sarebbe costituita dalla contabilità IVA (fatture di acquisto, di vendita e registri IVA).

In tale prospettiva, non è possibile per le imprese agricole adempiere all'obbligo neppure di "messa a disposizione su richiesta dell'Autorità" della documentazione prevista al punto 3.9 del documento (e all'articolo 25.3 dell'Allegato A).

In conclusione, nel condividere la proposta di innalzare la soglia, per la produzione di energia elettrica, di cui al punto 3.7 lettere a) e b), del documento di consultazione - che consente agli imprenditori agricoli di essere esonerati dall'invio dei conti annuali separati - si ritiene necessario, in ogni caso, intervenire su quanto considerato al punto 3.9, come recepito nell'articolo 25 dell'Allegato A, in modo da consentire alle imprese agricole di assolvere alle esigenze informative della suddetta Autorità attraverso l'invio o l'esibizione, a richiesta, della sola contabilità IVA.

Ringraziando per l'attenzione che si vorrà riservare alla presente, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. A tal fine, è possibile contattare, presso la scrivente Organizzazione, il Dott. Luca D'Apote (tel. 06.4682 388 - fax N. 06.485654 - luca.dapote@coldiretti.it) per le eventuali informazioni.

Cordiali saluti.

Il capo Area
Stefano Masini